



REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE E LA TENUTA
DELL'ALBO COMUNALE
DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLON-
TARIATO

Allegato alla proposta di deliberazione di Consiglio comunale n. ____ del _____

INDICE

ART.1 - FINALITÀ	2
ART.2 - ISTITUZIONE DELL'ALBO	2
ART.3 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO	2
ART.4 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE.....	2
ART. 5 – REVISIONE PERIODICA DELL'ALBO COMUNALE	3
ART. 6 - CANCELLAZIONE DALL'ALBO	5
ART. 7 - DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI	3
ART. 8 - OBBLIGO DELLE ASSOCIAZIONI	3
ART. 9 – PUBBLICITÀ DELL'ALBO.....	3
ART.10 - ENTRATA IN VIGORE.....	4

ART.1 - FINALITÀ

- a) Il presente regolamento disciplina l'istituzione e la tenuta dell'albo comunale delle associazioni e del volontariato, ai sensi dell'art. 28 e 29 dello Statuto Comunale.
- b) Il Comune riconosce e valorizza la funzione peculiare dell'attività delle Associazioni e delle organizzazioni di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo della società civile; promuove il loro autonomo sviluppo e ne favorisce l'originale apporto al conseguimento di finalità di carattere civile, sociale, culturale, ricreativo sportivo e di tutela ambientale per migliorare la qualità della vita e per contrastare l'emarginazione.
- c) Il Comune favorisce l'attività delle differenti forme associative, che spontaneamente nascono ed operano nel territorio cittadino, nel rispetto reciproco di autonomia.

ART.2 - ISTITUZIONE DELL'ALBO

- 1) È istituito, pertanto, l'*Albo delle Associazioni e del Volontariato* senza fini di lucro, che perseguono una o più delle finalità di cui al successivo comma 3, operanti nell'ambito del territorio comunale.
- 2) L'Albo ed il Regolamento, che ad esso si riferisce, disciplinano i rapporti tra Amministrazione Comunale e libere associazioni per favorire la partecipazione dei cittadini nella definizione dei problemi di interesse locale e per rafforzare i valori di convivenza civile e di solidarietà umana.
- 3) Possono chiedere l'iscrizione all'Albo le associazioni legate, per attività, al territorio comunale, in possesso o meno di personalità giuridica. Nello specifico, esse possono essere riconducibili a:
 - a) associazioni di promozione sociale formalmente costituite al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della Legge 7.12.2000, n. 383;
 - b) organizzazioni di volontariato costituite al fine solidaristico e verso terzi, con l'esclusione di ogni scopo di lucro e di remunerazione, anche indiretti, che fanno riferimento all'art. 3 della Legge 11.8.1991, n.266, ed all'art. 3 della Legge Regionale 14.2.2008, n. 1.
 - 4) L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituiscono condizione necessaria per potere accedere e mantenere l'iscrizione all'Albo comunale.

ART.3 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

Alla data di presentazione della domanda le associazioni devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) attività associativa svolta nell'ambito territoriale del Comune di Picinisco da almeno 12 mesi;
- b) costituzione dell'Associazione da almeno 12 mesi;
- c) numero di soci o aderenti non inferiore alle 7 unità;
- d) esplicita previsione, all'interno dello statuto, dell'atto costitutivo o dell'accordo istitutivo, delle seguenti indicazioni:
 - finalità dell'organismo associativo;
 - assenza di fini di lucro;
 - gratuità delle cariche associative.

ART.4 MODALITÀ DI ISCRIZIONE

- 1) La domanda di iscrizione all'*Albo delle Associazioni e del Volontariato* è presentata al Comune, redatta su carta semplice a firma del legale rappresentante dell'associazione, unitamente alle seguenti indicazioni:
 - a) la denominazione ovvero la ragione sociale e l'eventuale sigla dell'Associazione;
 - b) la sede legale;
 - c) il nominativo del rappresentante legale o referente, codice fiscale e fotocopia della carta di identità, in corso di validità;
 - d) l'oggetto e la finalità dell'Associazione;
 - e) la data di costituzione;
 - f) la data di inizio dell'attività nel territorio comunale;
 - g) il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente Regolamento;
 - h) l'attività prevalente per la quale l'associazione richiede l'iscrizione all'Albo Comunale.
 - i) numero di soggetti coinvolti nelle attività/manifestazioni organizzate.
- 2) Alla domanda devono essere allegati, in carta semplice:
 - a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - b) relazione dell'attività svolta nell'ultimo anno solare;
 - c) bilancio finanziario o, in alternativa, resoconto economico.
- 3) L'iscrizione all'*Albo delle Associazioni e del Volontariato* è disposta con determinazione del Responsabile del competente servizio entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, previo accertamento

dei requisiti richiesti. Il termine di 30 giorni è sospeso in caso di richiesta di integrazione di documentazione e fino alla data di ricezione degli elementi integrativi richiesti. L'integrazione di documentazione dovrà comunque pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena decadenza della domanda stessa.

- 4) Il provvedimento finale, di iscrizione o di esclusione dall'albo, verrà comunicato formalmente all'Associazione richiedente.
- 5) Contro l'esclusione all'Albo è possibile presentare ricorso in opposizione al Sindaco entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, fermo restando il ricorso giurisdizionale nei termini previsti dalla legge.

ART. 5 – REVISIONE PERIODICA DELL'ALBO COMUNALE

- 1) Le Associazioni, al fine del mantenimento dell'iscrizione all'Albo, devono annualmente autocertificare la conferma o l'aggiornamento dei dati dichiarati in sede di iscrizione, compilando e presentando al Comune, entro il 30 maggio, il modulo appositamente predisposto.
- 2) Nel caso di inadempimento, il Responsabile della tenuta dell'Albo invita l'Associazione a produrre la documentazione di cui sopra, assegnando il termine di presentazione, scaduto il quale si provvederà alla cancellazione d'ufficio.
- 3) Il Responsabile della tenuta dell'Albo provvede d'ufficio, con cadenza quadriennale, alla revisione periodica dell'Albo stesso, ai fini della verifica generale della permanenza dei requisiti previsti dal presente regolamento per l'iscrizione.

ART. 6 – CANCELLAZIONE DALL'ALBO

- 1) La cancellazione dall'Albo può essere disposta su domanda del rappresentante legale dell'Associazione.
- 2) La cancellazione dall'Albo può altresì essere disposta d'ufficio, con determinazione del Responsabile del competente servizio, nei seguenti casi:
 - a) perdita di uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
 - b) mancata produzione della documentazione richiesta per il mantenimento dell'iscrizione.
- 3) Il provvedimento di avvenuta cancellazione è notificato, entro 30 giorni, all'Associazione interessata.
- 4) L'Associazione nei confronti della quale è stata disposta la cancellazione può ripresentare domanda di iscrizione all'Albo trascorsi 6 mesi dalla data di cancellazione.

ART. 7 – DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI

- 1) Le Associazioni iscritte all'Albo possono, su loro formale richiesta essere consultate in merito alla programmazione degli interventi locali nei settori in cui esse operano e ottenere copia degli atti comunali di particolare rilevanza programmatica, relativamente alla sezione d'appartenenza.
- 2) Il Comune, con l'osservanza delle norme dettate a tutela della parità di trattamento, rileva l'iscrizione all'Albo quale condizione prioritaria per accedere alla concessione di contributi sovvenzioni e vantaggi economici.
- 3) Le associazioni iscritte all'albo possono interagire con il comune attraverso collaborazioni, convenzioni e forme di sostegno disciplinate dalla normativa vigente e dagli appositi regolamenti comunali

ART.8 - OBBLIGO DELLE ASSOCIAZIONI

- 1) Le Associazioni iscritte all'Albo hanno l'obbligo di formazione del bilancio o rendiconto, dal quale devono risultare i beni, i contributi ed ogni altra forma di reperimento di risorse, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte degli associati.
- 2) Le Associazioni iscritte all'Albo hanno l'obbligo di rispettare quanto specificatamente espresso nel presente Regolamento.
- 3) Le Associazioni assicurano la piena informazione circa le modalità di attuazione dell'attività associativa e garantiscono il diritto di accesso alle informazioni in loro possesso, secondo le modalità disciplinate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 9 – PUBBLICITÀ DELL'ALBO

- 1) Il Comune dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento da parte degli organismi di partecipazione, degli Enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini.

- 2) L'*Albo delle Associazioni e del Volontariato*, che resta depositato in permanenza presso l'Ufficio Comunale, può essere consultato da chiunque, secondo le norme vigenti per l'accesso ai documenti amministrativi.

ART. 10 - DISPOSIZIONI FINALI

- 1) Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva ad ogni effetto la deliberazione della sua adozione.
- 2) Sono abrogate tutte le disposizioni di regolamenti comunali vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.
- 3) Per quanto non previsto nel presente regolamento, trovano applicazione, in quanto applicabili, le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.